

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 770-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) numeri 148, 149, 150, 151 e 152 adottate nel corso della 63^a, della 64^a e della 65^a sessione della Conferenza generale

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Difesa

col Ministro della Marina Mercantile

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Sanità

(V. Stampato Camera n. 749)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — Le Convenzioni oggetto del presente disegno di legge rivestono carattere squisitamente tecnico e contengono disposizioni normative estremamente particolareggiate per l'illustrazione delle quali si rinvia alla ampia e puntuale relazione governativa. Si vuole, invece, sottolineare che per le prime quattro Convenzioni, il quadro legislativo e contrattuale nazionale è pienamente conforme alla normativa pattuita che risulta pertanto sostanzialmente applicabile in Italia nell'immediato.

Per quanto concerne, invece, la Convenzione n. 152, in relazione alla pluralità delle fonti normative che regolano la materia nel nostro ordinamento interno ma tenuto an-

che conto che tale materia, strettamente tecnica, è stata ampiamente esaminata in seno ad un apposito comitato con la partecipazione delle amministrazioni competenti e dei rappresentanti delle parti sociali — il che fa presumere una definizione in tempi brevi della problematica in questione —, nel disegno di legge di ratifica è prevista (articolo 3) la delega legislativa al Governo con l'intento di sistematizzare ed adeguare la legislazione nazionale alle norme della Convenzione stessa.

La Commissione affari esteri, pertanto, invita l'Assemblea a voler approvare questo disegno di legge.

ORLANDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):

convenzione n. 148 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, al rumore ed alle vibrazioni sui luoghi di lavoro, adottata il 20 giugno 1977 nel corso della 63^a sessione;

convenzione n. 149 relativa all'impiego e alle condizioni del lavoro e di vita del personale infermieristico, adottata il 21 giugno 1977 nel corso della 63^a sessione;

convenzione n. 150 relativa all'amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione, adottata il 26 giugno 1978 nel corso della 64^a sessione;

convenzione n. 151 relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata il 27 giugno 1978 nel corso della 64^a sessione;

convenzione n. 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali, adottata il 25 giugno 1979 nel corso della 65^a sessione.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 18, 10, 12, 11 e 45 delle convenzioni stesse.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per stabilire le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro applicabili alle operazioni di carico, scarico, trasbordo e movimento in genere di merci nell'ambito portuale per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione OIL n. 152, in conformità dei criteri direttivi contenuti nella convenzione stessa.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro lo stesso termine, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per il coordinamento delle attività di vigilanza delle amministrazioni interessate in materia di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle operazioni di cui al precedente comma, al fine di realizzare l'unitarietà e organicità degli interventi.